



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME
(Provincia di Parma)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25/06/2014;

Modificato con deliberazione dello stesso organo n. 34 del 25/06/2015;

Modificato con deliberazione dello stesso organo n. 24 del 25/03/2017.

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione**
- Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo**
- Art. 3 – Gestione e classificazione dei rifiuti**
- Art. 4 – Base imponibile**
- Art. 5 – Obbligazione tributaria**
- Art. 6 – Determinazione della tariffa di riferimento**
- Art. 7 – Soggetto attivo**
- Art. 8 – Soggetti passivi**
- Art. 9 – Occupanti utenze domestiche**
- Art. 10 – Categorie utenze non domestiche**
- Art. 11 – Esclusioni ed esenzioni**
- Art. 12 – Riduzioni del tributo e della superficie imponibile**
- Art. 13 – Piano Finanziario**
- Art. 14 - Tributo giornaliero**
- Art. 15 – Tributo provinciale**
- Art. 16 – Versamento del tributo**
- Art. 17 – Dichiarazione**
- Art. 18 – Accertamento**
- Art. 19 – Riscossione**
- Art. 20 – Riscossione coattiva**
- Art. 21 – Somme di modesta entità (importi minimi)**
- Art. 22 - Rimborsi**
- Art. 23 – Accertamento con adesione**
- Art. 24 – Funzionario Responsabile**
- Art. 25 – Sanzioni e interessi**
- Art. 26 – Contenzioso**
- Art. 27 – Norme transitorie e finali**

Art. 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Salsomaggiore Terme dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Salsomaggiore Terme, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con deliberazione dell'Autorità d'Ambito di Parma del 29 novembre 2010 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati richiamato al comma precedente.

4. Per l'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità, si rimanda, recependole integralmente, alle specifiche disposizioni del predetto Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato dall'Autorità d'Ambito di Parma (ora ATERSIR).

Art. 4 – Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge n. 14/1993 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la base imponibile del tributo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree, di cui ai commi successivi.

2. Per l'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (t.a.r.s.u.) e della tassa sui rifiuti e sui servizi indivisibili (t.a.r.e.s.).

3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti sulla stessa. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato e, per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Art. 5 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione di locali ed aree e sussiste fino al giorno in cui è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Art. 6 – Determinazione della tariffa di riferimento

1. Il Consiglio comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe della tassa, devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal comune, anche sulla scorta dei dati forniti dai soggetti che svolgono il servizio ed approvato dal Consiglio comunale stesso.

2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento, di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158.

3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4. Le tariffe sono determinate comprendendo anche i costi di cui all'art. 15, del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica e applicate ai soggetti passivi, sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente.

6. All'interno di ogni fascia di utenza, l'amministrazione comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del d.p.r. n. 158/1999, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti opportunamente adeguati alla realtà territoriale del comune.

Art. 7 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Salsomaggiore Terme sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 8 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 2.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune all'1 gennaio di ciascun anno di riferimento, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno,

la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza risulti dalla dichiarazione e sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune e tenute a loro disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità, o quello dichiarato dal contribuente solo se maggiore.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti nel comune già iscritti ai fini Tari per la loro abitazione di residenza e tenute a loro disposizione, si assume come numero degli occupanti quello di 1 unità, o quello dichiarato dal contribuente solo se maggiore. Rientra in questa casistica anche l'abitazione priva di residenti che non risulta locata ma tenuta a disposizione dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE).

5. Per l'abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, priva di residenti e che non risulta locata ma tenuta a loro disposizione, è soggetta solo al pagamento della parte fissa del tributo, assumendo come numero degli occupanti quello di 1 unità, o quello dichiarato dal contribuente solo se maggiore.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni del numero degli occupanti intervenute successivamente al primo gennaio avranno efficacia a partire dal semestre solare successivo a quando si verifica l'evento.

Art. 10 – Categorie utenze non domestiche

1. Le attività non comprese in una specifica categoria (d.p.r. n. 158/1999), sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

3. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 11 – Esclusioni ed esenzioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia di norma alcuna presenza umana;

- b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
- c) le unità immobiliari non occupate e sprovviste delle utenze di pubblici servizi prestati in rete. Per le utenze domestiche, l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Resta invece escluso dall'applicazione del tributo l'appartamento in alcun modo utilizzato né occupato che, simultaneamente, è privo di energia elettrica, di mobili, cose e suppellettili, ma che per cause strutturali ed edilizie, rimane allacciato all'utenza condominiale di acqua e/o gas;
- d) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, le legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- e) le aree scoperte pertinenziali e accessorie a civili abitazioni, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- f) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- g) i locali e le aree di fatto non utilizzati poiché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o, se antecedente, non oltre la data dell'effettivo utilizzo/occupazione;
- h) i fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e sempreché non siano occupati;
- i) gli edifici o loro parti in cui sono esercitati pubblicamente i culti ammessi nello stato, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le liturgie e le funzioni religiose;
- j) le stalle per bestiame, i fienili, i ricoveri attrezzi agricoli utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola attiva;
- k) le aree scoperte non operative dei campeggi, quali ad esempio le aree di transito dei veicoli, di entrata e di uscita dei mezzi, le aree di manovra, mentre sono assoggettate al tributo i locali chiusi presenti nel campeggio, le aree comuni per il soggiorno e comunque a disposizione degli ospiti, le piazzole di sosta dei mezzi utilizzati per il soggiorno;
- l) le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, le aree pubbliche adibite a parcheggio o sosta regolamentata anche a pagamento, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti o per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, nonché essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. L'esclusione dal tributo decorre dalla data di presentazione della denuncia originaria o di variazione completa di idonea documentazione.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo in esecuzione di questo articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

6. Sono esenti dal pagamento del tributo i locali e le aree scoperte di proprietà comunale o dal comune detenuti o occupati a qualunque titolo, adibiti all'esercizio di funzioni, attività e servizi istituzionali e/o comunque da esso direttamente gestiti;

Art. 12 – Riduzioni del tributo e della superficie imponibile

(modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 25/06/2015)

(modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 25/03/2017)

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari:

- al 40% della tariffa per gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta è superiore a 650 metri lineari,

- al 70% della tariffa per gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta è superiore a 400 metri lineari e fino a 649 metri lineari;

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 400 metri lineari, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

3. Il tributo è ridotto del 25% per le strutture ricettive, per gli istituti termali ed i musei che effettuano l'apertura stagionale, per non più di nove mesi nell'anno solare, anche se non consecutivi, come risulta da licenza o autorizzazione amministrativa rilasciata per l'esercizio di attività stagionale, discontinua o ricorrente, o da atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare al comune.

3 bis. *(comma aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 25/06/2015)*

Il tributo è ridotto del 50% per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande condotti da un unico gestore, ma costituiti da due differenti sedi, normalmente una estiva e una invernale, tra loro attigue, ma con locali strumentali all'attività e area di somministrazione fisicamente separate e utilizzate alternativamente ciascuna per non più di

sei mesi nell'anno solare. Si precisa inoltre che almeno uno dei due semestri di funzionamento deve essere continuativo.

4. Il tributo è ridotto del 25% per i bar, i ristoranti, le sale da ballo e altre attività commerciali che effettuano l'apertura stagionale, per non più di otto mesi nell'anno solare anche non consecutivi, come risulta da licenza o autorizzazione amministrativa rilasciata per l'esercizio di attività stagionale, discontinua o ricorrente, o da atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare al comune.

4 bis. (comma aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 25/03/2017)

Il tributo è ridotto del 50% ai pubblici esercizi per intrattenimenti danzanti (discoteche, sale da ballo) che effettuano l'apertura stagionale per non più di sei mesi nell'anno solare, anche non consecutivi, come risulta da licenza o autorizzazione amministrativa rilasciata per l'esercizio di attività stagionale, discontinua o ricorrente, o da atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare al comune. Tale riduzione non è cumulabile con quanto previsto al comma 4.

5. Il tributo è ridotto del 15% per i locali e le aree, ubicate nelle zone del forese non servite dalla raccolta differenziata della frazione umida, il cui detentore/occupante effettua il compostaggio dei rifiuti organici.

6. Le richieste di riduzione del tributo di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 4 bis e 5, redatte su modello predisposto dal comune, devono essere presentate allo stesso entro il 31 marzo al fine di far decorrere la riduzione dall'1 gennaio dell'anno di competenza. Le richieste di riduzione pervenute dopo tale termine hanno efficacia a decorrere dal semestre solare successivo alla presentazione.

Per il 2014, essendo il primo anno di applicazione delle riduzioni previste ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, si considerano comunque tempestivamente presentate le richieste pervenute al comune entro il 31/07/2014 al fine della decorrenza delle predette riduzioni dall'1/01/2014.

L'istanza di riduzione non deve essere ripresentata annualmente se non cambiano le condizioni, ma deve altresì esser comunicata la cessazione delle stesse.

7. Agevolazione "La differenziata ti premia". Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso la stazione ecologica attrezzata individuata dal Comune, è riconosciuto uno sconto tariffario, a conguaglio. La Giunta Comunale delibera annualmente, l'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione del tributo ed i criteri di riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, il quale dovrà comunque tenere conto della quantità e qualità dei rifiuti conferiti presso la stazione ecologica.

7 bis. (comma aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 25/03/2017)

Distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale e per la riduzione degli sprechi, a norma dell'art. 17 della Legge 166/2016: Per le utenze non domestiche, relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, in via continuativa e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti

dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, è previsto un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Tale riduzione potrà essere applicata alla tariffa complessiva delle utenze non domestiche degli esercizi commerciali (al dettaglio o della grande distribuzione) e dei pubblici esercizi ricettivi o di somministrazione (alberghi, bar e ristoranti) e sarà pari al:

- 15% sulla tariffa complessiva per donazioni superiori a 5 kg/mq di superficie complessiva dell'utenza per anno;
- 10% sulla tariffa complessiva per donazioni superiori a 2,5 kg/mq di superficie complessiva dell'utenza per anno;
- 5% sulla tariffa complessiva per donazioni superiori a 1 kg/mq di superficie complessiva dell'utenza per anno;

intendendo con "superficie complessiva dell'utenza" quella iscritta ai fini della tassa rifiuti al lordo di eventuali abbattimenti di superficie a qualsiasi titolo.

Il coefficiente di riduzione previsto sarà applicato:

- a consuntivo l'anno successivo in base al quantitativo dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione nell'anno precedente, previa presentazione della certificazione della quantità, del tipo di prodotti e del numero di donazioni rilasciata dal soggetto che ha ritirato e distribuito i beni. Tale certificazione deve essere presentata all'ufficio tributi entro il 31 marzo dell'anno successivo se si vuole far decorrere la riduzione dall'1 gennaio dello stesso anno. Le richieste di riduzione presentate dopo tale termine hanno efficacia a decorrere dal semestre solare successivo;
- solo se le predette donazioni sono eseguite in via continuativa con un minimo di sei donazioni nell'anno 2017 e almeno 12 donazioni a decorrere dal 2018.

8. Per le utenze non domestiche, in applicazione dell'art. 1, comma 649 della Legge n. 147/2013, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Rientrano nelle predette superfici non assoggettabili al tributo anche i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive ai quali si estende il divieto di assimilazione, salvo successive modifiche normative che interverranno in materia. Nella eventuale oggettiva impossibilità di stabilire la superficie non assoggettabile al tributo, per la contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, verrà applicata una riduzione di superficie pari al 70% della superficie complessiva dell'attività su cui calcolare il tributo.

9. Per le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di avviare al riciclo, direttamente o tramite soggetto autorizzato, tutti i propri rifiuti speciali assimilabili (carta, vetro, plastica, barattolame e tutto quello che viene recuperato come sottoprodotto di origine animale di categoria 3 - è escluso il rifiuto umido per il quale rimane la privativa comunale-) è prevista una riduzione sulla parte variabile del tributo pari al 20%. Detta opzione deve essere preventivamente comunicata all'ufficio tributi, entro il 31 marzo dell'anno di competenza della tassa, con apposito modulo predisposto dal comune e allegando il contratto/la convenzione con il soggetto autorizzato al ritiro (oppure con autocertificazione di avvio diretto).

Entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere prodotta la documentazione attestante l'avvenuto corretto conferimento ad impianti autorizzati. Le richieste di riduzione pervenute dopo tale termine hanno efficacia a decorrere dal semestre solare successivo alla presentazione.

Per il 2014, essendo il primo anno di applicazione della predetta riduzione, si considerano comunque tempestivamente presentate le richieste documentate pervenute al comune entro il 31/07/2014 al fine della decorrenza dell'agevolazione dall'1/01/2014.

L'amministrazione può, anche sulla base degli studi di settore indicanti i quantitativi standard indicati nel "Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani", effettuare controlli sul corretto conferimento dei predetti rifiuti.

10. Le predette riduzioni di cui ai commi 8 e 9 di questo articolo saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento da parte dell'ufficio ambiente, effettuato a campione, dell'effettiva sussistenza delle condizioni suddette. Le stesse hanno efficacia dalla presentazione della domanda completa e documentata, ad esempio con i formulari di smaltimento dei rifiuti, con il MUD, con le fatture per lo smaltimento.

11. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni o riduzioni di superficie sopra specificate, ciascuna di essa opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedentemente considerata. La riduzione complessiva non potrà superare il 70% della tariffa ordinaria.

12. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e, quindi, le aree scoperte operative nonché quelle accessorie e pertinenziali delle aree operative stesse e dei locali diversi dalle civili abitazioni, sono tassabili nel limite del 50%. Le tariffe applicate ai locali e/o aree operative vengono estese anche alle loro pertinenze.

Art. 13 – Piano Finanziario

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dal comune e approvato dal Consiglio comunale: contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal d.p.r. n. 158/1999.

3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta ai competenti servizi comunali entro 15 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.

Art. 14 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Salsomaggiore Terme istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. L'importo del tributo massimo giornaliero non può essere superiore ad € 75,00.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 15 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa.

Art. 16 – Versamento del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento del tributo annuale deve essere effettuato in n. 3 rate, scadenti il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno.

Art. 17 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il trenta giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o in relazione al giorno in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in questo caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma precedente.
3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se sussiste, nonché tutti i dati richiesti nel modello di dichiarazione predisposto dal Servizio Tributi comunale.
4. La dichiarazione deve essere consegnata allo Sportello del Cittadino, o al Servizio Tributi, o all'Ufficio Protocollo, a mano, a mezzo posta ordinaria, a mezzo fax e mediante posta elettronica e si intende consegnata dal giorno in cui il suo contenuto è conoscibile dagli uffici stessi.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani (t.a.r.s.u.) e ai fini della tassa sui rifiuti e sui servizi (t.a.r.e.s), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento e per l'applicazione alla TARI.

Art. 18 – Accertamento

1. Le attività di accertamento della tassa, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Salsomaggiore Terme o da soggetto esterno incaricato dallo stesso a norma delle vigenti disposizioni.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune o il soggetto incaricato, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.p.r. 23 marzo 1998, n. 138.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il comune o il soggetto incaricato può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il comune o la ditta incaricata può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'ente o il soggetto incaricato può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il comune o il soggetto incaricato provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

Art. 19 – Riscossione

1. Il comune, ovvero il soggetto affidatario di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

2. Il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), o mediante apposito bollettino postale, nonché secondo le modalità previste dalle norme sopravvenute.

Art. 20 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal comune o dal soggetto esterno incaricato per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.d. 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 21 – Somme di modesta entità (importi minimi)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale, sia inferiore a 12,00 euro.
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare annuo dovuto non superi, per ciascun credito, l'importo di 12,00 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Art. 22 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Salsomaggiore Terme, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni successivi, o di TARES indebitamente versata per l'anno 2013.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 21 di questo regolamento.

Art. 23 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alla tassa comunale sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento delle entrate tributarie comunali, emanato sulla base dei principi dettati dal d.lgs. n. 218/1997.

Art. 24 – Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale designa il funzionario, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa sui rifiuti. Il funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e può rappresentare in giudizio l'ente nelle controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Art. 25 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 19, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 euro a 500 euro.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 26 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27 – Norme transitorie e finali

1. Questo regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2014 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e di tributi.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per tutto quanto non previsto da questo regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.